


In punto di fatto, occorre premettere che :

- la riunione degli esperti della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi fu convocata, per il giorno 31 marzo 2009, con la finalità di svolgere *“una attenta disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile relativi alla sequenza sismica degli ultimi quattro mesi verificatasi nei territori della provincia di L’Aquila e culminata nella scossa di magnitudo 4.0 del 30 marzo alle ore 15,38 locali”*;
- la riunione fu annunciata, il giorno precedente, dal DPC con il seguente comunicato stampa:
“su richiesta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Guido Bertolaso, è stata convocata per domani (il 31 marzo, n.d.e.) alle 18,30, nella sede della Regione Abruzzo all’Aquila, una riunione degli esperti della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi. Obiettivo, dicono al Dipartimento della Protezione Civile, quello di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull’attività sismica delle ultime settimane”.
- **De Bernardinis** partecipò alla riunione quale Vice Capo del settore tecnico-operativo del DPC e, dunque, come già detto, quale autorità ospitante. Egli, per come risulta chiaramente dal verbale in atti (redatto il successivo 6 aprile 2009), porse ai partecipanti i saluti del Capo del Dipartimento Bertolaso, per poi riprendere la parola solo poco prima della conclusione dei lavori, ponendo la questione relativa al tipo e all’entità del danneggiamento che terremoti del tipo di quello che si stava verificando erano in grado di procurare;
- l’imputato rilasciò, il giorno 31 marzo 2009, due interviste, una prima della riunione e l’altra a conclusione della stessa. Di questa seconda intervista, che non contiene affermazioni di natura particolarmente rassicurante, vengono in rilievo le considerazioni dell’imputato relative alle possibili risposte delle strutture alle sollecitazioni sismiche e alla stabilità degli edifici del capoluogo (di esse si tornerà a parlare allorquando si affronterà il problema della prevedibilità dell’evento). Di sicuro significato, invece, in riferimento agli effetti rassicuranti determinati sulla



popolazione, è il contenuto dell'intervista concessa dall'imputato, sempre all'emittente locale TV Uno, prima della riunione. Si riporta, di seguito, l'integrale resoconto :

Cronista: *Bernardo De Bernardinis, Vice capo della Protezione Civile, così abbreviamo ehh ci può, io non le chiedo che lei faccia il miracolo di tranquillizzarci, che questo non lo può fare nessuno, né lei né altri, mm giusto?*

De Bernardinis: *mm, bé direi che però, mi sembraaa, che dal punto di vista, come ho avuto modo di dire, domenica al Sindaco di Sulmona, che ho chiamato io personalmente per far sentire il fatto che eravamo presenti non solo monitorando e vigilando, assieme all'INGV e a tutti gli altri istituti e valutando la situazione, eravamo presenti come Protezione Civile Nazionale e regionale affianco ai sindaci, quindi nell'affrontare e tranquillizzare la popolazione, evidentemente oggi ci porremo il problema di capire questo... più che questo evento che si colloca in una fenomenologia diciamo delle zone sismiche italiane in forma...*

Cronista : *non è un po' anomalo così lungo ?*

De Bernardinis : *nella sua forma, adesso lo valuteranno gli scienziati, io faccio l'operativo, ormai ho smesso il cappello del...dell'accademico direi, però si colloca diciamo in una fenomenologia senz'altro normale dal punto di vista del...dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa tipologia di territori che poi è centrata attorno all'Abruzzo però ha colpito un po' il Lazio, un po' le Marche, oscillata diciamo nella zona del Centro Italia, dal punto di vista credo, invece, da un punto di vista della Protezione Civile, ci deve insegnare due fatti, primo fatto che noi dobbiamo convivere con questo territorio che è fatto in questo modo, che non è fatto solo di frane o di alluvioni, ma è fatto di sismicità, secondo che noi stessi dobbiamo mantenere uno stato di attenzione, senza avere uno stato d'ansia capendo esattamente che dobbiamo affrontare in determinate situazioni dobbiamo affrontarle con essendo pronti, ma essendo anche sereni di vivere la nostra vita quotidiana,*

sapendo che attorno assieme a noi ci sono c'è chi è pronto a intervenire, è pronto a dare il massimo supporto, questo credo che sia la parte più importante.

Cronista : lei, professore è delle nostre parti, eh?

De Bernardinis : si sono..


Cronista : di Ofena, quindi conosce anche personalmente questo territorio ?

*De Bernardinis : si, direi che eh, a parte la bellezza !, Direi che è...ancora del mio bisnonno, dei miei...della mia memoria di fanciullo, ci raccontavano, no! Mi raccontavano della sismicità degli eventi e di come loro stessi no, erano pronti ad affrontarli e come si ricordavano quelli dei loro padri, perché dobbiamo andare, se non adesso non vado male, ma dobbiamo andare al '700 per avere, '600, '700 per avere i massimi eventi, però diciamo che in qualche modo ehhh...è una, deve essere un popolo, io stesso sono...dovrebbe essere preparato a convivere con questa situazione, **non c'è un pericolo, io l'ho detto al Sindaco di Sulmona, la comunità eh, scientifica mmm mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto, abbiamo visto pochi danni, diciamo vista la sequenza temporale molto lunga degli eventi, quindi credo che siamo pronti a fronteggiare la situazione, io chiedo ai cittadini di stare, anzi agli abitanti alla popolazione, di starci vicino, e stare vicini a loro stessi.***

Cronista : intanto ci facciamo un buon bicchiere di vino, di Ofena !!

De Bernardinis : assolutamente, assolutamente un Montepulciano di quelli, assolutamente doc, diciamo, mi sembra, mi sembra importante questo.

In neretto sono stati evidenziati i passi dell'intervista che sono stati ritenuti rilevanti in sede di formazione dell'accusa e riportati nella rubrica, il contenuto della quale deve ritenersi esplicativo e non meramente esemplificativo.



Va aggiunto, infine, che il giudice di primo grado dà atto, in sentenza, che nel corso dell'intervista (il cui filmato è stato visionato in dibattimento), **De Bernardinis**, mentre il cronista pronunciava le parole *“io non le chiedo che lei faccia il miracolo di tranquillizzarci”*, accennò un segno di diniego, pronunciando la parola *“no”*;

- dopo la conclusione della riunione, fu tenuta una conferenza stampa, alla quale parteciparono **De Bernardinis**, **Barberi**, il Sindaco Cialente e l'Assessore Stati. L'audio di tale conferenza non è mai stato a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, nel corso dell'udienza tenutasi il 10 ottobre 2014 dinanzi a questa Corte, ne è stato prodotto dalla difesa delle parti civili Fioravanti un frammento, nel quale si ascolta il De Bernardinis pronunciare le testuali parole: *“non ci si aspetta un aumento della magnitudo”*).

Poste queste circostanze di fatto, pacificamente acquisite al patrimonio conoscitivo della Corte, è necessario, a questo punto, svolgere, prima di affrontare le sopra delineate questioni della prevedibilità ed evitabilità dell'evento, della concretizzazione del rischio e dell'esigibilità della condotta ritenuta doverosa, una verifica preliminare sul merito delle dichiarazioni fatte dall'imputato, al fine di stabilire se egli, col fare riferimento a una situazione di “normalità”, col valutare come favorevole il fenomeno dello “scarico di energia” e coll'escludere l'attualità di un pericolo, agì, o meno, con negligenza e imprudenza.

E' di ogni evidenza, infatti, che ove dovesse emergere che i concetti espressi non costituivano patrimonio condiviso della comunità scientifica, sarebbe posto il primo tassello per l'affermazione di penale responsabilità, poiché l'imputato, siccome non esperto della materia dei terremoti, ma funzionario di una struttura operativa che si avvaleva degli studiosi proprio per l'acquisizione di informazioni, avrebbe dovuto o consultare, prima di rendere le dichiarazioni, autorevoli fonti che gli confermassero la correttezza scientifica di ciò che stava per dire, o, comunque, attendere l'esito dell'imminente riunione.

Per quanto concerne il concetto di scarico di energia, va detto che **De Bernardinis**, in occasione dell'esame al quale si è sottoposto nel giudizio di primo grado, ne ha ribadito la validità e la fondatezza, precisando che nel corso degli anni la comunità scientifica (sub specie di ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) aveva fornito


indicazioni in tal senso, mai smentite dagli imputati (che erano e sono, lo si rammenta, le massime autorità nazionali in materia) né prima, né dopo la riunione.

La tesi è stata confermata da Guido Bertolaso, il quale, in più circostanze, aveva espresso il medesimo concetto (si ricordi, a tale proposito, che dalla lettura della bozza del verbale della riunione risulta che il Barberi, nell'esplicitare il tema della discussione, disse, tra l'altro : *“ho sentito il Capo del Dipartimento della protezione Civile dichiarare alla stampa, anche se non è un geofisico, che quando ci sono sequenze sismiche frequenti si scarica energia e ci sono più probabilità che la scossa forte non avvenga. Che cosa potete dire al riguardo ?”*).

Orbene, interrogato su tale circostanza, il Capo del DPC ha dichiarato : *“non è che io stavo facendo con questo discorso del rilascio di energia un'affermazione che mi ero inventato io, o che derivava dal fatto che mi fossi messo a fare ricerche in campo sismico in modo autonomo. Era un'affermazione che io avrò fatto durante la mia competenza, responsabilità, decine e decine di volte. Non c'è stato mai un solo scienziato degno di tale nome, italiano o straniero, che mi abbia mai detto “ma che cosa stai dicendo ?” . Mai uno che prima delle 3.32 del 6 aprile 2009 mi abbia mai contestato questa affermazione”*. E ancora, rispondendo a una domanda del Pubblico Ministero, il quale gli aveva chiesto se gli imputati gli avessero mai detto *“Bertolaso, ma che dici ?”* , ha risposto: *“ma le pare che se mi avessero detto una cosa del genere io avrei continuato a portare avanti una tesi che non era altro che mutuata dalla comunità scientifica ?”*.

Dal materiale probatorio versato in atti, con riferimento allo specifico tema, emerge che :

- sul quotidiano “Il Centro” del 18 febbraio 2009, furono riportate le seguenti dichiarazioni rilasciate da Concetta Nostro, qualificata dal giornale come “appartenente alla Sala Sismica dell'INGV di Roma” : *“stiamo seguendo con molta attenzione l'attività sismica a L'Aquila. Per ora, con queste caratteristiche, è l'unica in Italia e perciò da parte nostra c'è molta attenzione, soprattutto per il fatto che va avanti da un mese... queste scosse non destano preoccupazione. Anzi, meglio piccoli e tanti movimenti che uno grande e secco, che crea danni notevoli, anche distruzione e morte. Queste sequenze così lunghe in un certo senso dovrebbero tranquillizzare, perché vuol dire che l'energia del sottosuolo viene rilasciata diluita nel tempo.*



Questo, però, non esclude che ci possa essere anche una scossa forte... non esiste al mondo, finora, nessun apparecchio o studio in grado di poter prevedere i terremoti... magari ci fosse un metodo, la realtà è che L'Aquila è una zona di terremoti, è una caratteristica dell'area e attualmente più di quanto facciamo non si può fare”;

- sul sito del quotidiano “Il Tempo.it”, in data 31 marzo 2009, fu pubblicato un articolo a firma di Angela Baglioni, nel quale veniva fatto un resoconto della drammatica giornata del 30 marzo, delle reazioni della popolazione e delle iniziative assunte dal Comune di L'Aquila. Quindi, veniva dato rilievo a una valutazione tecnica del ricercatore dell'INGV Valerio De Rubeis, il quale aveva dichiarato che quello in corso era *“un fenomeno di rilascio di stress frammentato”* e che *“se la faglia fosse stata più resistente, avrebbe potuto accumulare energia sufficiente a scatenare un terremoto decisamente violento”*.

Quelli ora ricordati, sono i soli riferimenti al concetto di “scarico di energia” fatti nel periodo immediatamente precedente al 31 marzo da persone qualificate e, cioè, dedite, per professione, all'analisi del fenomeno. Del resto, il Bertolaso, nel corso del proprio esame, nel riferire quale fosse stata la fonte di conoscenza dalla quale egli aveva attinto l'informazione circa la positiva influenza, sui futuri sviluppi di un'attività sismica, del fenomeno dello scarico di energia, ha testualmente dichiarato che *“la fonte di conoscenza è un'agenzia ANSA del 30 marzo 2009 del dott. Valerio De Rubeis, ricercatore dell'INGV”*.

La difesa di **De Bernardinis**, al riguardo, ha prodotto documentazione tesa a dimostrare come da anni la comunità scientifica parlasse di “scarico di energia” :

- un comunicato ANSA del giorno 11 maggio 2000, che riportava le dichiarazioni di Roberto De Marco, del Servizio Sismico di Protezione Civile : *“dal punto di vista geologico è meglio uno sciame che libera energia poco a poco piuttosto che un unico evento tellurico”*;
- altro comunicato ANSA del giorno 1 marzo 2008, che citava le parole di Demetrio Egidi, Direttore della Protezione Civile dell'Emilia Romagna : *“il fatto che si siano susseguiti diversi fenomeni, inoltre, è un elemento positivo. Perché... ciò conferma il progressivo abbassamento dell'energia accumulata, senza scosse di rilevante entità.*

La gente magari si preoccupa per il ripetersi delle scosse, ma in realtà è una situazione di scarico che va letta in chiave positiva”;

- ulteriore comunicato ANSA del 9 settembre 2002, che riportava le affermazioni di Alessandro Amato, Direttore I.N.G.V. di Roma: *“la liberazione di energia in più riprese è un evento positivo”;*
- altra agenzia ANSA del 6 settembre 2002, recante le dichiarazioni di Roberto De Marco, poc’anzi citato, e di Tullio Martella, dirigente generale della Protezione Civile siciliana: *“la scossa... è durata circa un minuto. Una circostanza che ha provocato il panico, ma che sotto il profilo scientifico è positiva: il sisma ha infatti così potuto scaricare gran parte della sua energia senza provocare danni consistenti”;*
- ancora un dispaccio ANSA del 26 settembre 2001, che dava conto di un comunicato dell’Osservatorio Andrea Bina di Perugia: *“la scossa è stata seguita da uno sciame microsismico, non avvertito dalla popolazione, che ha liberato una grande quantità di energia, rendendo improbabili repliche importanti”;*
- altro lancio d’agenzia ANSA del 21 giugno 1998 nel quale si riferiva l’opinione espressa dal prof. Giorgio Benedek, dell’Università di Milano, a proposito di una scossa tellurica localizzata nel mare tra Palermo e Ustica: *“è positivo che da questa faglia che noi ben conosciamo, si scarichi l’energia accumulata”;*
- articolo pubblicato sul settimanale “Panorama” del 3 febbraio 1995, con riferimento al terremoto in Garfagnana, nel quale si riportava un’affermazione di **Boschi**: *“non c’è stato quello che chiamiamo sciame sismico, cioè una serie di piccole scosse di assestamento che segue in genere la scossa principale e serve a scaricare a piccole dosi le tensioni sotterranee”.*

Si tratta, come è agevole rilevare, di “precedenti” non particolarmente significativi, assai risalenti nel tempo (tranne uno), tratti da lanci di agenzia e non da pubblicazioni scientifiche e, come tali, non rappresentativi del pensiero scientifico internazionale.



Peraltro, alcune delle opinioni sopra riportate furono espresse da persone non esperte nel campo dei terremoti (il prof. Benedek è un fisico della materia, Demetrio Egidi è un ingegnere che dirigeva la Protezione Civile emiliana - e, dunque, per dirla con **De Bernardinis**, un operativo e non uno scienziato -).

Quanto all'opinione espressa dal coimputato **Boschi** nel lontano 1995, relativamente al sisma in Garfagnana, si richiama quanto già in precedenza detto nella parte relativa alla correttezza delle valutazioni operate dagli scienziati nel corso della riunione.

Ma quel che, comunque, è interessante rilevare è che le affermazioni di **Boschi** risalenti al 1995 non hanno, a ben vedere, alcun valore confermativo rispetto a ciò che ebbe ad affermare il **De Bernardinis** nel corso della nota intervista pre-riunione. E infatti, che un terremoto "liberi" energia è un dato di fatto che viene pacificamente riconosciuto dalla comunità scientifica. Sia sufficiente, al riguardo, fare riferimento a quanto dichiarato in corso di giudizio da **Barberi** sulla non banalità della questione : *"devo dire però, ancora una volta, che durante questo processo si sta troppo semplificando questa questione, non è per nulla banale la questione dello scarico di energia dell'implicazione che questo ha sull'evoluzione sismica, non è per nulla banale perché intanto è ovvio, lo hanno ripetuto tutti che qualsiasi terremoto scarica energia, non è questo il punto ovviamente, è se quello scarico di energia può avere delle implicazioni sull'evoluzione della crisi e questa risposta non è per nulla ovvia"*.

Ed è proprio quello indicato da **Barberi** l'aspetto rilevante della questione che si sta trattando : non se si verifichi, o meno, scarico di energia durante un terremoto (quesito al quale deve darsi certamente risposta affermativa), ma se da tale scarico conseguano, o no, effetti prevedibili (in senso favorevole) sugli sviluppi di un fenomeno sismico.


Ciò in quanto l'imputato **De Bernardinis** non si limitò ad affermare che si stava verificando uno scarico di energia (dichiarazione che sarebbe stata neutra e insignificante), ma ritenne che tale fatto consentisse la formulazione di un giudizio prognostico favorevole (*non c'è pericolo... la comunità ehh, scientifica mmm mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo...*). E, sulla specifica questione, non solo non può assolutamente affermarsi che le opinioni scientifiche fossero unanimi, ma, anzi, può serenamente sostenersi che si trattasse di un'idea non accettata.

Ciò è quanto risulta dalle dichiarazioni rese in dibattimento dagli esperti che parteciparono alla riunione (la cui autorevolezza scientifica, continuamente ribadita, è pacificamente riconosciuta e non può essere posta in dubbio), già richiamate nella parte dedicata al tema delle valutazioni in quella sede espresse (sul punto rileva la Corte che anche il prof. Francesco Stoppa, consulente di parte civile e ordinario di geochimica e vulcanologia presso l'Università D'Annunzio di Chieti, nel corso dell'udienza del giorno 1 febbraio 2012, negò che lo scarico di energia potesse avere una qualche influenza "ai fini di una mitigazione della scossa").

Dunque, i più autorevoli studiosi dei fenomeni sismici hanno bollato come una sciocchezza – o, comunque, come un assunto scientificamente scorretto - la possibilità di leggere lo scarico di energia come fenomeno favorevole in relazione ai futuri sviluppi di uno sciame.

E si converrà sul fatto che tali pareri siano da considerare ben più autorevoli, dal punto di vista scientifico, di quelli espressi dai ricercatori Nostro e De Rubeis (definito dal Bertolaso un "bravo ricercatore") e riportati dall'ANSA nel periodo immediatamente antecedente il sisma aquilano. Peraltro, è opportuno precisare che la Nostro, escussa all'udienza del 16 maggio 2012, ha riferito, dopo avere ricevuto lettura dell'articolo pubblicato dal quotidiano "Il Centro" in data 18 febbraio 2009, che alcune parole attribuitele dal giornalista in realtà non erano state da lei mai pronunciate e che, in particolare, ella non aveva mai utilizzato termini che avessero il significato di "tranquillizzazione" e non aveva mai sostenuto che il verificarsi di tante piccole scosse potesse esser letto come un fenomeno favorevole, anzi esprimendo chiaramente un giudizio di non condivisione di siffatta tesi, con riferimento alla situazione delle faglie dell'aquilano. In altri termini, le affermazioni di carattere scientifico contenute nell'articolo sopra citato sono state (per lo meno quelle relative agli effetti favorevoli dello sciame sismico) smentite dalla Nostro, la quale ebbe anche a lamentarsi col giornalista per il modo nel quale le proprie dichiarazioni erano state riportate

Ma anche a non voler stilare graduatorie di attendibilità, ciò che si vuole evidenziare è che il principio affermato da **De Bernardinis** non era affatto condiviso dalla comunità scientifica (così come sostenuto dalla difesa) e che egli (e in tal senso l'ampia disamina appena svolta è stata necessaria) avrebbe dovuto, prima di farne oggetto del proprio dire nel corso dell'intervista pre-riunione, assumere al riguardo notizie e informazioni da chi fosse stato in



grado di dargliene, soprattutto ove si consideri la circostanza che egli non era uno scienziato della materia, ma un operativo, e che, in qualità di ingegnere idraulico, era, per dirla con il difensore, *“assolutamente incompetente in materia”* e, dunque, non aveva le conoscenze necessarie che gli potessero consentire di esprimere opinioni di quella portata.

Peraltro, neanche può sostenersi che in quel momento l'imputato non avesse la possibilità di attingere a fonti di conoscenza di altissimo profilo, posto che era in procinto di iniziare una riunione alla quale avrebbero partecipato i più autorevoli studiosi della materia.

Con riferimento al concetto di “normalità” del fenomeno sismico in atto a L'Aquila, va ricordato che l'espressione utilizzata dall'imputato fu la seguente : *“...si colloca diciamo in una fenomenologia senz'altro normale dal punto di vista del... dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa tipologia di territori che poi è centrata attorno all'Abruzzo però ha colpito un po' il Lazio, un po' le Marche, oscillata diciamo nella zona del Centro Italia...”*.

Orbene, deve subito osservarsi che nel corso della riunione degli esperti nessuno parlò di “normalità” della situazione.

Anzi, l'attenta lettura della bozza della riunione (già ritenuta più affidabile del verbale) consente di estrapolare alcune valutazioni dei partecipanti che parrebbero dirigersi in direzione diversa rispetto a quella della ritenuta (da **De Bernardinis**) normalità della situazione in atto :

- **Mauro Dolce:** *“...dobbiamo capire che cosa sta accadendo dal punto di vista scientifico...”* (e se vi era qualcosa da capire, è evidente che non si rientrava nella normalità, la quale presuppone la già avvenuta comprensione dei fenomeni, tanto da poterne escludere l'atipicità e la singolarità);
- **Enzo Boschi:** *“...osserviamo attività sismica che va a concentrarsi in zone di confine e che vale la pena sia considerata con più attenzione”* (la normalità non impone una considerazione accentuata rispetto all'ordinario). *“In realtà ci preoccupa perché ci sono stati terremoti fortissimi...”* (ciò che è normale non dovrebbe preoccupare);

- **Giulio Selvaggi:** “...la sequenza...è molto interessante. Non l’abbiamo sottovalutata e la seguiamo con estrema attenzione...” (una situazione normale è solitamente poco interessante e non necessita, proprio perché tale, di essere seguita con estrema attenzione);
- **Gianmichele Calvi:** “...gli accelerogrammi registrati durante la scossa di magnitudo 4.0 evidenziano valori di g pari a 0,14, ovvero un valore di accelerazione al suolo molto elevata e non coerente con la magnitudo 4.0...” .

Sostiene la difesa che l’imputato si sarebbe limitato a riportare attendibili informazioni scientifiche disponibili al momento e veicolate al DPC, oltre che attraverso dichiarazioni e interviste rilasciate da dirigenti e ricercatori dell’INGV, anche attraverso comunicati ufficiali del 17 febbraio e del 12 marzo 2009.

A tale proposito, deve rilevarsi che, effettivamente, nel periodo antecedente alla riunione, vi erano state alcune prese di posizione da parte di dirigenti e tecnici dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che avevano minimizzato il significato dello sciame sismico in corso :

- Gianluca Valentini, dirigente INGV, 2 febbraio 2009: “non c’è nulla di allarmante in questo sciame sismico... ogni dieci-venti anni si registrano questi sciame che non possono essere interpretati come un particolare segnale di rischio... stiamo parlando di un territorio a rischio, dove in passato ci sono stati anche grandi eventi tellurici, ma non sono questi sciame a spaventarci. E lo dico anche se sui terremoti è impossibile fare previsioni”;
- Salvatore Stramondo, ricercatore INGV, 14 febbraio 2009: “si tratta di eventi del tutto normali che non devono allarmare... è un fenomeno dall’intensità molto bassa, di quelli che segnaliamo alla Protezione Civile per via di un protocollo ma che non possono avere nessuna ripercussione. Il fatto che da diversi giorni ci sono piccole scosse di terremoto... vuol dire solo che si tratta di una normale attività sismica... il ripetersi di scosse di una certa frequenza non è assolutamente un’avvisaglia di fenomeni di maggior rilievo”;
- Massimo Di Bona, funzionario dell’INGV, in un’intervista pubblicata il 31 marzo

2009 sul quotidiano “Il Centro”: *“si tratta di una situazione del tutto normale per una zona a rischio sismico come quella della catena appenninica... non c’è nulla di anomalo, in Italia è così...”*.

Anche **Selvaggi** aveva rilasciato delle dichiarazioni, pubblicate il 14 marzo 2009 dal quotidiano “Il Centro”, nelle quali parlava di normalità del fenomeno: *“quanto sta accadendo a L’Aquila lo stiamo monitorando, ma senza apprensione particolare, perché si tratta di un evento che rientra nella normalità”*.

Ma occorre intendersi sul significato che possono assumere le parole a seconda del contesto nel quale esse sono pronunciate.

In sede di valutazione della correttezza scientifica, o meno, delle affermazioni fatte da **De Bernardinis**, tuttavia, ci si deve limitare a un giudizio di natura tecnica, ovviamente elaborato sulla base dei contributi offerti nel processo all’attenzione della Corte.

E, sotto tale profilo, non può che riconoscersi che il giudizio di “normalità” riferito al fenomeno che era in corso a L’Aquila non può dirsi scientificamente scorretto, ove esso s’intenda nel senso che la circostanza che in una zona ad alto rischio sismico si verifichi uno “sciame sismico” rappresenta un fatto “normale” che, dunque, “non sorprende” o, per dirla con terminologia utilizzata da qualche esperto, “ci si aspetta”.

E’, peraltro, ovvio che di fronte al perpetuarsi di una situazione di attività sismica, gli scienziati e gli studiosi, avessero preso ad analizzare il fenomeno (divenuto, come detto da **Selvaggi**, “interessante”) con maggiore attenzione, perché iniziava, per dirla con **Boschi**, a “valerne la pena” (del resto, è stato lo stesso **De Bernardinis** a scrivere, nella memoria a propria firma depositata all’udienza del 24 settembre 2012, che egli si era trovato subito d’accordo con Bertolaso nel convocare d’urgenza la riunione, *“visto quanto era capitato il giorno prima a Sulmona e l’innalzamento della magnitudo degli eventi”*).

Ciò che, invece, merita di essere evidenziato (sia pure, in questo momento, solo accennandovi) è l’effetto che ebbe sulla popolazione aquilana l’affermazione dell’imputato sulla normalità della situazione.

Vuole dirsi, cioè, che se non può, sotto tale specifico profilo, addebitarsi all’imputato di

avere espresso una valutazione errata, certamente egli è rimproverabile per avere imprudentemente manifestato tale valutazione in un contesto nel quale avrebbe dovuto prevedere che le proprie parole sarebbero state interpretate come ampiamente tranquillizzanti. Ma sul punto, ovviamente, si tornerà.

Resta da dire dell'affermazione di **De Bernardinis** in ordine all'assenza di pericolo. A questo riguardo, è agevole rilevare che si trattò di una dichiarazione destituita di fondamento scientifico.


Basterebbe rilevare che la zona di L'Aquila era definita ad alta pericolosità per evidenziare la contraddizione in termini contenuta nelle parole dell'imputato.

Peraltro, se è vero che non risultano evidenze scientifiche che possano consentire di affermare che dopo i fenomeni del 30 marzo 2009 la situazione di rischio fosse aumentata, è indubbio che, comunque, il pericolo esisteva, per come risulta indubitabilmente dal fatto che non si poteva escludere (per come affermato da tutti gli scienziati) che una forte scossa si sarebbe potuta verificare.

Può, dunque, concludersi che le affermazioni fatte da **De Bernardinis** nel corso dell'intervista, relative all'assenza di pericoli, al favorevole dipanarsi degli eventi e alla positività del fenomeno dello "scarico di energia", non soltanto non erano in linea con il sapere scientifico, ma furono il frutto di autonome valutazioni di un soggetto che non possedeva le conoscenze necessarie per formularle.

Quindi, un comportamento senz'altro negligente, sotto il profilo del mancato approfondimento delle informazioni recepite dall'imputato e imprudente sotto quello dell'avvenuta propalazione, da parte sua, di notizie o non corrette dal punto di vista scientifico o superficiali (quest'ultimo riferimento è relativo al concetto di "normalità") a una popolazione che era in ansiosa attesa di ascoltare la voce ufficiale dello Stato in merito alla situazione *in itinere* e che si sentì, per come chiaramente emerso dall'istruttoria dibattimentale, fortemente rassicurata.

Può ora procedersi all'analisi della questione definibile "della prevedibilità degli eventi", secondo i parametri in precedenza indicati ed enucleati dalla giurisprudenza maggioritaria già citata.

The bottom of the page features several handwritten marks. On the left, there are initials that appear to be 'RO' and 'LW'. To the right, there is a large, stylized signature that resembles a cursive 'G' or '9'.

Innanzitutto, era senz'altro prevedibile che il contenuto dell'intervista sarebbe stato diffuso tra la popolazione aquilana, quantomeno attraverso le trasmissioni dell'emittente locale per la quale lavorava il cronista che la condusse. Del resto, la peculiare destinazione finale di un'intervista videoripresa non può che essere la sua diffusione tramite canali televisivi. Può dirsi, in altri termini, che vi era la piena consapevolezza, da parte di **De Bernardinis**, del fatto che le sue parole avrebbero raggiunto una significativa platea di ascoltatori.

D'altro canto, la situazione esistente era talmente caotica da indurre gli abitanti della zona interessata dal sisma a una continua ricerca di notizie sui possibili sviluppi del fenomeno in corso.

Circostanza, questa, che è emersa con evidente chiarezza dal contenuto delle deposizioni dei cittadini aquilani escussi in primo grado e che, peraltro, era agevolmente verificabile, ove si consideri che la popolazione interessata era continuamente raggiunta da notizie contrastanti (da un lato, coloro che prevedevano l'imminente verificarsi di una forte scossa e che, comunque, predicavano la prevedibilità del terremoto, dall'altro la Protezione Civile che inviava messaggi rassicuranti – si rammenta, al riguardo, il comunicato ANSA dell'organismo regionale che suscitò la vibrante reazione del Bertolaso –) e viveva nell'ansia determinata dal perpetuarsi dello sciame sismico (a tale riguardo, è utile rilevare che è stato lo stesso Bertolaso – Capo del Dipartimento – a dichiarare in corso di giudizio che nel periodo di marzo vi era, tra gli aquilani, *“una diffusa situazione di preoccupazione, di disagio, sicuramente in alcuni casi anche di panico”*).

Del resto, la riunione degli esperti era stata convocata proprio al fine di acquisire dal mondo scientifico informazioni da riversare poi alla popolazione.


Nessun dubbio può sussistere, poi, sulla valenza oggettivamente rassicurante delle affermazioni circa gli effetti favorevoli dello “scarico di energia”, l'assenza di pericoli e la normalità del fenomeno.

Sul punto, la Corte condivide pienamente le argomentazioni svolte dal Tribunale di L'Aquila, che qui si riportano: *“l'espressione “non c'è pericolo” consacra in una formula riassuntiva dal tenore inequivocabilmente rassicurante, la qualificazione non preoccupante della normale fenomenologia dello sciame in corso. Dire non c'è pericolo significa*

escludere categoricamente, recisamente, la possibilità di accadimenti futuri connotati in senso negativo, di eventi in grado di produrre danno. L'ulteriore espressione "anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo" rafforza l'efficacia rassicurante della prognosi formulata"; e ancora: "l'utilizzo dell'aggettivo "normale", nel contesto evocato dall'imputato, è altamente ambiguo: se lo si mette in relazione ai "fenomeni sismici che ci si aspetta in questa tipologia di territori", significa che il fenomeno non è sconosciuto, non avviene in modo inaspettato, ma è un fenomeno noto e, dunque, la sua verifica rientra nella normalità degli eventi; se però si aggiunge, come fa il prof. De Bernardinis, che il fenomeno è normale per "questa tipologia di territori, che poi è centrata attorno all'Abruzzo, però ha colpito un po' il Lazio, un po' le Marche, oscillata diciamo nella zona del Centro Italia", l'aggettivo "normale", allora, tende a descrivere una situazione che riguarda un vasto ambito territoriale, non solo L'Aquila, ma anche l'Abruzzo, il Lazio, le Marche, e in generale tutto il Centro Italia.

In tal senso, trattandosi di fenomeno consueto per ampie zone del Centro Italia, l'aggettivo "normale" ben può essere interpretato come sinonimo di "non preoccupante". Normale è ciò che procede secondo un andamento consueto; normale è sinonimo di ordinario, usuale; fenomeno normale, dunque, ben può essere inteso nel parallelo significato di fenomeno che non desta preoccupazione. La qualificazione dello sciame sismico come un accadimento non inaspettato, che rientra nella normalità delle cose, che riguarda un ambito territoriale vasto, corrispondente a tutto il Centro Italia, amplifica la caratterizzazione dell'accezione di non pericolosità che connota l'aggettivo "normale"... L'espressione "non c'è pericolo" consacra, in una formula riassuntiva dal tenore inequivocabilmente rassicurante, la qualificazione non preoccupante della normale fenomenologia dello sciame in corso. Dire "non c'è pericolo" significa escludere categoricamente, recisamente, la possibilità di accadimenti futuri connotati in senso negativo, di eventi in grado di produrre danno. L'ulteriore espressione "anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo", rafforza l'efficacia rassicurante della prognosi formulata".

La difesa di **De Bernardinis** ritiene che l'affermazione "la situazione è favorevole" non costituisca in alcun modo una valutazione personale, ovvero una prognosi, ma solo una presa d'atto della situazione sismica del momento, così come rilevato dagli studiosi e



riportato dalla stampa. Indica, poi, a sostegno di tale affermazione, tre comunicati ANSA, due dei quali, tuttavia, non appaiono conferenti. Ed infatti:

- il primo (delle ore 18,30 del 13 marzo 2009) contiene un'affermazione attribuita genericamente all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, secondo il quale *“la sequenza dei mesi scorsi non ha alterato, dunque né aumentato né diminuito, le probabilità di occorrenza di forti terremoti nella zona”*. Affermazione, quella appena riprodotta, che, nella sua assoluta neutralità, non contiene, contrariamente a quella di **De Bernardinis**, alcuna valutazione circa la possibilità di conferire un significato favorevole alla sequenza;
- il terzo (del 31 marzo 2009) riporta il contenuto delle affermazioni fatte dall'imputato prima della riunione e, dunque, si tratta di una sorta di “autoconferma” certamente irrilevante.

Il secondo (del 30 marzo 2009) è quello, già ricordato in precedenza, che contiene le dichiarazioni del ricercatore De Rubeis, ma si è già argomentato sul fatto che si trattava di un'affermazione isolata e non costituente patrimonio pacificamente acquisito dalla comunità scientifica internazionale.

Quanto all'aggettivazione “normale” riferita al fenomeno in corso, assume la difesa che l'imputato intese semplicemente dire che il territorio aquilano, rinomatamente a rischio sismico, era soggetto “normalmente” a eventi sismici.

Insomma, si sostiene che l'imputato non rassicurò nessuno, né rivolse appelli tranquillizzanti alla popolazione, né invitò i cittadini aquilani a restare nelle loro abitazioni.

Orbene, appare di chiara evidenza alla Corte che **De Bernardinis**, nel giudicare la situazione “favorevole”, espresse un giudizio prognostico. Il concetto stesso di “favorevolezza” (se si passa il neologismo) presuppone uno scenario futuro che viene giudicato propizio.

E in un contesto nel quale l'agente si rivolge a una popolazione che attende di conoscere gli sviluppi di un fenomeno tellurico, che possono essere anche negativi, la definizione di situazione favorevole non può che avere un'accezione positiva, rassicurante, capace di

indurre nell'ascoltatore l'idea che l'attività sismica stia evolvendo verso la direzione da tutti auspicata, consistente nella cessazione definitiva o nell'attenuazione del fenomeno stesso.

Non v'è dubbio, infatti, che vi sia una profonda differenza tra l'affermare che le probabilità di occorrenza di forti terremoti in una certa zona non è né aumentata, né diminuita, e il dichiarare che la situazione è favorevole, così palesemente fornendo un giudizio prognostico di diminuzione di detta probabilità (la positività dello sviluppo dovendosi intendere, ovviamente, quella tendente alla non verifica del forte terremoto).

Circa il significato dell'aggettivo "normale", si è già detto che, dal punto di vista scientifico, l'affermazione non può dirsi scorretta, ove rapportata alla zona dell'aquilano, caratterizzata, come si è ampiamente evidenziato, da alto grado di sismicità.

Ma che essa avrebbe potuto essere letta e interpretata dalla popolazione come una forte rassicurazione, non può esservi alcun dubbio.

D'altro canto, non può certamente sostenersi che quanto andava accadendo a L'Aquila in quei giorni, in conseguenza di quelle "normali" scosse, rientrasse nell'ordinarietà.

Si dovrà ammettere che in una situazione che fosse stata anche percepita come "normale", non vi sarebbe stato bisogno di convocare in città (e non a Roma), con estrema urgenza, una riunione di esperti.

La necessità di tranquillizzare i cittadini, del resto, fu – come di qui a breve si vedrà – la vera ragione dell'indizione della riunione, proprio perché nel capoluogo abruzzese la situazione non era affatto vissuta come "normale": vi erano manifestazioni di panico generalizzato, gli amministratori locali versavano in gravi difficoltà, la gente scendeva in strada, venivano diramati comunicati stampa a getto continuo dalla Protezione Civile, alcuni personaggi giravano per le vie della città predicendo – sulla base di ciò che aveva detto il ricercatore Giuliani – l'imminente verificarsi di una forte scossa. In una parola, a L'Aquila, in quel contesto temporale, si verificarono situazioni "straordinarie", del tutto incompatibili con l'idea di normalità che fu trasmessa, invece, dall'imputato.

The bottom of the page features three handwritten elements. On the left, there are two overlapping signatures in dark ink. To the right of these is a single, large, stylized signature or initial, also in dark ink, which appears to be a large 'G' or similar character.

Insomma, l'unitaria lettura dell'intervista data dall'imputato fa risaltare il contenuto oggettivamente tranquillizzante della stessa, in un contesto di sicura imprevedibilità scientifica dei terremoti.

E a confermare, solo *ad colorandum*, la portata rassicurante dell'intervista nel suo complesso, sta poi la chiusa finale. Se è vero, infatti, che fu il cronista a introdurre il riferimento "enologico", è vero anche che **De Bernardinis** non glissò e non richiamò il proprio interlocutore a una maggiore prudenza (perché, in quella situazione, non c'era nulla per cui valesse la pena brindare), ma avallò "*assolutamente*" l'immagine del brindisi, così infondendo negli ascoltatori l'idea benaugurante di una positiva evoluzione del drammatico contesto che essi stavano vivendo.

Ma ciò che maggiormente rileva in sede di analisi delle responsabilità è che **De Bernardinis** avrebbe dovuto prevedere che le proprie parole avrebbero prodotto un tale effetto tranquillizzante.

Ed infatti, non può prescindersi dal considerare che la finalità reale della riunione era, sostanzialmente, proprio quella di fornire alla popolazione un messaggio di rassicurazione.

Ciò è risultato in maniera chiara dal dibattito. Basti, a tale riguardo, richiamare il contenuto della telefonata intercorsa il 30 marzo 2009 tra Guido Bertolaso e l'Assessore Daniela Stati, nel corso della quale il Capo del Dipartimento, informando la Stati del fatto che sarebbe stata contattata da **De Bernardinis** per definire gli aspetti organizzativi della riunione già da lui decisa, parlò della necessità di "*zittire qualsiasi imbecille*" (con riferimento a coloro che andavano dichiarando che di lì a breve vi sarebbe stata una forte scossa di terremoto), di "*placare illazioni, preoccupazioni..*", di fare "*un'operazione mediatica*", precisando che la riunione si sarebbe tenuta "*non perché siamo spaventati e preoccupati, ma è perché vogliamo tranquillizzare la gente*".


Nel corso del proprio esame, Bertolaso ha fornito un'interpretazione "autentica" del contenuto della telefonata in questione, precisando che allorquando egli fece riferimento alla necessità di "*tranquillizzare la gente*" e di "*fare un'operazione mediatica*", in realtà intendeva alludere, con tali espressioni, alla necessità di effettuare un'attività informativa seria e diretta nei confronti dell'opinione pubblica, in contrasto tanto con le voci

allarmistiche, ritenute prive di fondamento scientifico, che si stavano diffondendo e stavano creando il panico nella popolazione (vi era, si ripete ancora, il ricercatore Giuliani che andava predicando un'imminente scossa di elevata magnitudo), quanto con le assicurazioni, ingiustificate e "demenziali", della Protezione Civile Regionale (la quale aveva diramato, quello stesso 30 marzo 2009, un comunicato ufficiale nel quale si escludeva che potessero verificarsi, nell'immediato, forti scosse di terremoto).

Ritiene la Corte che, al di là di quanto dichiarato in udienza dal Capo del Dipartimento, il tenore della conversazione telefonica non lasci spazio a dubbi: il significato di un'espressione del tipo "*così loro che sono i massimi esperti in terremoti diranno : lezione normale sono fenomeni che si verificano, meglio che siano cento scosse di 4 scala Richter piuttosto che il silenzio, perché cento scosse servono a liberare energia e non ci sarà mai la scossa quella che fa male, hai capito?*" non si presta a interpretazioni equivocate. Il compito degli scienziati (quello di tranquillizzare) era talmente chiaro che Bertolaso si spinse addirittura a preannunciare quello che sarebbe stato il contenuto di ciò che si sarebbe detto nel corso della riunione. Che, poi, è ciò che sarebbe stato sostanzialmente detto da **De Bernardinis** – il quale aveva concordato l'indizione della riunione con il proprio superiore ed era stato in contatto con lui il giorno 30 marzo - nel corso dell'intervista.

In realtà, poi, gli esperti convocati così sollecitamente a L'Aquila non espressero, come si è visto, posizioni conformi a quelle che il Capo del Dipartimento aveva auspicato. Fu **De Bernardinis**, invece, nell'evidente condivisione d'intenti con Bertolaso (tanto da utilizzare le medesime espressioni), ad accelerare i tempi e, senza attendere ciò che gli esperti avrebbero detto, ad anticipare quelle che avrebbero dovuto essere le conclusioni finali.

Che l'imputato, in definitiva, dovesse prevedere che le sue parole avrebbero rasserenato gli aquilani è, per così dire, *in re ipsa*, nel senso che proprio quella era la ragione del suo dire (ad avvalorare la fondatezza di tale convincimento sta il fatto ulteriore che **De Bernardinis**, nel corso della conferenza stampa, usò un'espressione – "*non ci si aspetta un aumento della magnitudo*" – che non riportava fedelmente quanto emerso in sede di riunione (dove era stato espresso il diverso concetto dell'improbabilità di un aumento dell'intensità delle scosse), e che aveva, nella sua nettezza predittiva, una portata certamente più rassicurante. Insomma, **De Bernardinis** s'indusse a esprimere quei concetti proprio perché sapeva che



era necessario farlo per tranquillizzare la popolazione e, dunque, aveva la piena consapevolezza dell'incidenza che le proprie parole avrebbero avuto sui comportamenti di coloro che lo ascoltavano.

Conclusivamente, sul punto, poiché la condotta posta in essere aveva un fine (quello di rassicurare i cittadini), è di tutta evidenza che colui che la realizzò agì nella consapevolezza che con essa quel fine egli avrebbe potuto raggiungere.

Tanto più se l'agente ricopriva, come **De Bernardinis**, un ruolo di assoluta responsabilità, rappresentando, in quel determinato momento, la massima autorità in materia di Protezione Civile. Egli era assolutamente cosciente del fatto che le sue parole non erano quelle di un *quivis de populo*, ma erano quelle del Vice Capo del DPC e, cioè, di quell'organo al quale lo Stato aveva affidato il compito, *lato sensu*, di protezione dei cittadini in occasione del verificarsi di grandi rischi.

La circostanza che l'intervista fu mandata in onda la sera del 31 marzo e pubblicata il giorno dopo sui quotidiani "Il Centro" e "Il Messaggero" con modalità tali da non rendere immediatamente percepibile alla popolazione che era stata rilasciata prima della riunione e che, dunque, essa non costituiva il resoconto di quanto detto dagli scienziati è, ai fini che qui interessano (e, cioè, della valutazione circa la sua efficacia rassicurante sulla popolazione) priva di rilevanza, poiché l'imputato avrebbe dovuto ben prevedere, proprio perché a conoscenza della situazione di attesa esistente in città, che le proprie parole avrebbero potuto essere riferite agli esperti della Commissione, in considerazione del fatto che si sapeva che egli si trovava a L'Aquila proprio per partecipare alla riunione e che non era pensabile che il singolo cittadino privo di conoscenze specifiche in tema di organizzazione della Protezione Civile potesse discernere con esattezza i ruoli nell'ambito di una struttura complessa formata dalla Protezione Civile e dalla Commissione Grandi Rischi che, ai suoi occhi, rappresentava lo Stato investito del compito di tutelare la popolazione.

Si tratta, ora di accertare se **De Bernardinis** potesse o, comunque, dovesse prevedere anche che i cittadini aquilani (o, almeno, alcuni di loro) avrebbero mutato le loro abitudini in conseguenza della rassicurazione da lui fornita.

E la risposta, al riguardo, non può che essere positiva.



Ed invero, a prescindere dall'utilizzabilità della legge di copertura di natura sociologica del "modello delle rappresentazioni sociali" (scientificamente inattendibile, come ampiamente si dirà in seguito), non v'è dubbio che il giudizio di prevedibilità possa essere formulato sulla base di massime di esperienza, e, cioè, come già ricordato, di *"generalizzazioni empiriche indipendenti dal caso concreto, fondate su ripetute esperienze ma autonome e sono tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, conformemente ad orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione, in quanto non si risolvono in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze o parametri riconosciuti e non controversi"* (così, Sez. II, 6 dicembre 2013, Brunetti, n. 51818, Rv 258117; Sez. VI, 9 ottobre 2012, Ruoppolo, n. 1775, Rv 254196).

Ora, nel caso che occupa, l'affermazione del Tribunale, secondo il quale un messaggio acquisisce una maggiore credibilità qualora provenga da una fonte particolarmente attendibile, non naviga affatto nell'insidioso mare delle congetture, ma è una vera e propria massima di esperienza, in quanto discendente dalla comune esperienza.

E la bontà di una simile impostazione deriva proprio da ciò che disse Bertolaso (del quale **De Bernardinis** era il principale collaboratore) nel corso della già citata telefonata del 30 marzo 2009 con la Stati, allorquando fece riferimento alla necessità di *"far parlare i massimi scienziati nel campo della sismologia"*. In altre parole, i vertici della Protezione Civile ben sapevano che se si fossero espresse le più alte autorità nel campo scientifico, il contenuto delle informazioni sarebbe stato maggiormente attendibile.

La circostanza che poi le affermazioni tranquillizzanti non furono esternate dagli esperti, ma da **De Bernardinis** non smentisce l'assunto che precede, poiché – lo si ribadisce - nella percezione della popolazione interessata dagli eventi sismici l'imputato incarnava comunque l'autorità alla quale i cittadini dovevano fare riferimento, siccome rappresentante della Protezione Civile, in continuo e costante contatto con gli scienziati.

Non a caso, l'imputato, con l'intento di fornire ancora maggiore attendibilità alle proprie affermazioni, fece precedere quella in ordine alle conseguenze favorevoli dello "scarico di



energia” dalla precisazione : *“la comunità scientifica mi continua a confermare”*.

Peraltro, **De Bernardinis**, utilizzando la normale diligenza, avrebbe dovuto prevedere che gli aquilani avrebbero interpretato le sue parole come se fossero direttamente riferibili alla CGR, in considerazione delle modalità di tempo dell’intervista (effettuata a ridosso di una riunione ampiamente pubblicizzata) e del luogo nel quale essa fu rilasciata (lo stesso nel quale si sarebbe tenuta, di lì a breve, la ridetta riunione).

Tutta l’analisi continua a ruotare intorno a quelle che erano le finalità rassicurative della “operazione mediatica” messa in piedi dal Dipartimento della protezione Civile. Finalità che furono perseguite nella profonda consapevolezza, da parte dell’organismo (in quel contesto rappresentato da **De Bernardinis**), che i cittadini aquilani attendevano notizie certe e che in base a queste avrebbero regolato i loro comportamenti (d’altro canto, non si vede per quale ragione si debba attendere ansiosamente un’informazione, se non al fine di modellare il proprio agire sulla base di essa).

Va aggiunto, a tale proposito, che emerge chiaramente dagli atti come l’imputato fosse pienamente a conoscenza delle ragioni che indussero a convocare la riunione, per averlo egli espressamente dichiarato nel corso del proprio esame, allorquando ha affermato, ricostruendo il colloquio avuto con Bertolaso il giorno 30 marzo, *“... credo gli risposi di non preoccuparsi e che ero assolutamente d’accordo con lui sulla necessità della convocazione, visto quanto era accaduto il giorno prima a Sulmona e l’innalzamento della magnitudo degli eventi...”*.

Si è già detto che ai fini del giudizio di prevedibilità non occorre che l’agente si sia specificatamente rappresentato l’evento dannoso concretamente realizzatosi, ma è sufficiente che egli abbia potuto ipotizzare che la propria condotta potesse dar vita a una situazione o categoria di danno. Inoltre, si è visto che la soglia di prevedibilità non è costituita dalla certezza scientifica, ma dalla probabilità o anche della sola possibilità (purché fondata su elementi concreti e non solo congetturali) che le conseguenze si producano.

Sotto tale profilo, non può essere revocato in dubbio che **De Bernardinis**, proprio per il contesto fattuale nel quale gli accadimenti si dipanarono, potesse rappresentarsi la

possibilità che si sarebbe verificato un forte terremoto a L'Aquila o, comunque, avrebbe dovuto ipotizzarlo, usando la diligenza cui era tenuto.


Del resto, la sua presenza in città insieme agli scienziati era dovuta proprio al fatto che questi avrebbero dovuto procedere all'analisi dei rischi. Peraltro, che la zona dell'aquilano fosse un territorio esposto, di per sé stesso, a un grave rischio sismico era circostanza ben nota all'imputato. E il fatto che fosse in corso uno sciame aveva reso necessario un attento monitoraggio del territorio e la convocazione della riunione.

Dunque, se non era possibile, al momento del rilascio delle dichiarazioni, prevedere con certezza se e quando si sarebbe verificato un terremoto, non era parimenti possibile escludere, da parte del responsabile in loco della Protezione Civile, che ciò potesse accadere, anche con magnitudo significative.

Resta da dire della prevedibilità, o meno, del crollo degli edifici nei quali si trovavano le vittime al momento del terremoto. Occorre, tuttavia, ribadire, anche se il chiarimento potrà apparire ultroneo, che ciò che viene richiesto non è la prevedibilità del singolo evento specifico (e, dunque, che **De Bernardinis** avesse previsto che sarebbero collassati proprio "quegli" edifici nei quali si trovavano "quelle" vittime), ma la possibilità – fondata su elementi concreti e non soltanto congetturali - di prevedere che in conseguenza di una scossa di magnitudo notevolmente superiore a quella registrata fino a quel momento, avrebbe potuto verificarsi il crollo di alcune strutture edilizie del territorio.

In verità, si tratta di un problema solo apparente, ove si consideri che il livello di vulnerabilità degli edifici è strettamente dipendente dall'intensità del possibile terremoto, che non può essere, ovviamente, conosciuta in anticipo. Cosicché deve ritenersi pressoché scontata la prevedibilità astratta del fatto che in occorrenza di un terremoto di magnitudo superiore a quella fino a quel momento riscontrata (non escludibile a priori, nella condizione nella quale si trovava l'imputato) quasi tutti gli edifici sarebbero stati rasi al suolo.

In ogni caso, ritiene il Collegio che De Bernardinis fosse nelle condizioni di operare una fondata previsione di vulnerabilità, perché egli, in virtù del ruolo che ricopriva, era a conoscenza – o avrebbe dovuto esserlo - di quegli elementi di valutazione che sono stati specificati nella sentenza impugnata e che qui si richiamano :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'De Bernardinis', followed by a large, stylized handwritten mark or flourish.

- il cosiddetto “*Rapporto Barberi*” (più precisamente il “*Censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici strategici e speciali nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia*”), promosso proprio dal Dipartimento della Protezione Civile, dal quale era risultato che a L’Aquila, su 752 edifici in muratura censiti, ben 555 rientravano nella fascia di vulnerabilità medio-alta;
- il contenuto dell’articolo, pubblicato nel 2007, a firma di **Barberi**, di **Boschi** e di Bertolaso, dal titolo “*Difendersi dai terremoti : la prevenzione sismica in Italia*”, nel quale si dava atto dell’estrema vulnerabilità del patrimonio edilizio nazionale e si prevedeva che in caso di evento sismico a L’Aquila d’intensità pari al massimo storico registrato, le vittime sarebbero state tra le 4.000 e le 14.500.

A ciò si aggiunga la conoscenza notoria del fatto che moltissimi edifici adibiti ad abitazione a L’Aquila - città con un centro storico di origine medievale - e nelle zone rurali circostanti erano stati costruiti in muratura nel corso dei secoli passati, con criteri e materiali relazionati ai tempi.

D’altro canto, fu lo stesso De Bernardinis a rappresentare la propria consapevolezza del dato della vulnerabilità del patrimonio edilizio abruzzese e della necessità di sostanziosi interventi volti all’adeguamento sismico degli edifici. Infatti, egli, subito dopo la riunione degli esperti, rilasciò una seconda intervista, nel corso della quale affermò :

Cronista : *come si affronta un terremoto ?*

De Bernardinis: *innanzitutto si affronterebbe, si dovrebbe affrontare, cosa che da anni stiamo lottando e Franco Barberi, prima di noi e Bertolaso dopo, in forma molto attenta facendo un’attività di mitigazione della vulnerabilità, e quindi di adeguamento sismico delle strutture, stiamo continuando a chiederlo alla parte politica, qualsiasi segno ormai in molte finanziarie, credo che questo sarebbe il primo fatto ...*

.....

Cronista: *sostanzialmente quanti uffici, quanti edifici pubblici, quante scuole possono essere definite antisismiche? L’avrete sicuramente fatte queste valutazioni?*

De Bernardinis : *...gliel’ho ripetuto prima, in ogni finanziaria, noi continuiamo a chiedere soldi per l’adeguamento sismico delle strutture pubbliche, soprattutto delle scuole.*


Le considerazioni difensive sulla reale portata del cosiddetto “*Rapporto Barberi*”, relativo agli edifici pubblici in muratura e solo a un ristretto campione di edifici privati, sono state svolte, nell’atto di gravame, all’evidente fine di contrastare l’accusa rivolta ai componenti della “commissione” di non avere approfonditamente analizzato l’aspetto della vulnerabilità degli edifici e di non avere fornito informazioni precise e circostanziate al riguardo.

Ma dall’angolo visuale rappresentato dalla generica possibilità, per l’imputato **De Bernardinis**, di prevedere che in caso di terremoto una parte del patrimonio edilizio aquilano sarebbe crollato, esse rivestono scarso rilievo, sol che si consideri che sotto tale aspetto non occorre dimostrare che l’agente fosse a conoscenza delle specifiche criticità degli edifici privati, ma è sufficiente accertare che lo stesso avesse un quadro di conoscenza anche approssimativo che gli permettesse di prevedere la possibilità di crolli.

A tale proposito, non v’è dubbio che anche la sola conoscenza del fatto che gli edifici pubblici in muratura di L’Aquila erano, nella quasi totalità, a rischio di cedimento, era sufficiente a rappresentarsi che anche gli edifici privati edificati con lo stesso metodo (anzi, verosimilmente con minor dispendio di mezzi) fossero nelle medesime condizioni di rischio.

La circostanza, poi, che alcuni dei fabbricati il cui crollo determinò la morte delle persone offese fossero in cemento armato non sposta, all’evidenza, i termini della questione, posto che si trattava di edifici costruiti antecedentemente all’entrata in vigore della prima legge organica in materia di edilizia antisismica e, dunque, con tecniche inadeguate, circostanza, questa, che doveva essere ben conosciuta dall’imputato.

Non è revocabile in dubbio, secondo la Corte, che l’imputato, proprio per il ruolo che ricopriva, avrebbe dovuto essere in possesso di nozioni che alcuni dei coimputati (**Barberi** e **Boschi**) e il proprio diretto superiore (Bertolaso) avevano espresso con chiarezza nel loro scritto “*Difendersi dai terremoti*”, presente all’interno della pubblicazione “*Dall’emergenza alla ricostruzione*”. I predetti, infatti, avevano affermato che “*a causa del grave ritardo nell’introduzione della classificazione sismica del territorio nazionale, si stima che solo il 14% degli edifici presenti nelle zone sismiche italiane più pericolose (e, dunque, anche nella zona di L’Aquila) siano stati costruiti con criteri antisismici*”.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are two distinct signatures. To their right, there are some initials. On the far right, there is a large, stylized signature that appears to be a cursive 'G' or similar character.

Sulla specifica questione, peraltro, si rimanda – al fine di evitare inutili duplicazioni argomentative - a quanto sarà più articolatamente argomentato allorquando si tratterà della questione della prevedibilità, da parte dell'imputato, della vulnerabilità degli edifici sotto il profilo oggettivo inerente il nesso di causalità. Questione che, all'evidenza, si sovrappone a quella della prevedibilità sotto il profilo soggettivo della colpa.

Nessun dubbio può nutrirsi, infine, sul fatto che la regola generale di prudenza nelle comunicazioni in situazioni di rischio si ponesse l'obiettivo di evitare che i cittadini aquilani, in forza della assicurazione ricevuta, "abbassassero la guardia" e tenessero comportamenti che potessero esporli al rischio di restare vittime del crollo delle loro abitazioni.

In tal senso, è opportuno ribadire che alla data del 31 marzo gli abitanti di L'Aquila versavano in una situazione che lo stesso Bertolaso ha definito facendo ricorso al concetto di "panico" e, dunque, erano in attesa di una parola chiarificatrice circa gli sviluppi della situazione, così da poter decidere quali comportamenti adottare in situazioni di emergenza e di pericolo.

In un simile contesto, caratterizzato da un lato dalle aspettative riposte dalla popolazione nelle parole di chi aveva la responsabilità della "protezione civile" e, dall'altro, dall'aleatorietà delle previsioni e dall'impossibilità di fornire risposte certe sul futuro, **De Bernardinis** avrebbe dovuto essere più diligente nell'acquisire informazioni di carattere scientifico e più prudente nella formulazione di previsioni (in realtà, impossibili da fare).

La sua negligenza e la sua imprudenza, infatti, determinarono quel mutamento di abitudini che portò alla morte di molte persone (il punto, ovviamente, verrà diffusamente trattato in sede di valutazione del nesso di causalità).

Con riferimento all'evitabilità dell'evento, ritiene il Collegio che non possa dubitarsi del fatto che ove la condotta imprudente non fosse stata tenuta dall'imputato e ove egli avesse mantenuto un profilo di maggiore prudenza nel corso dell'intervista, omettendo di riferire quei concetti dei quali si è detto, l'evento non si sarebbe verificato. Il tema si connette, all'evidenza, a quello del nesso di causalità e sarà ampiamente sviluppato analizzando le singole posizioni delle persone offese.

In questa sede, può dirsi che la Corte, attraverso l'approfondito esame delle risultanze dibattimentali, ritiene che per alcune delle persone offese sia rimasto pienamente provato che esse recepirono quale messaggio rassicurante proprio quello proveniente dalle parole dell'imputato, e non quello derivante da altre fonti, e che decisero di non abbandonare le loro abitazioni, così rimanendo coinvolte nel loro crollo, proprio dopo avere percepito ed elaborato tale messaggio.

Può, dunque affermarsi, per le specifiche ragioni che saranno appresso esplicitate caso per caso, che senza la percezione sensoriale e intellettuale, delle parole di **De Bernardinis**, la decisione di rimanere nelle case non sarebbe stata assunta.

Il che equivale a dire che se l'imputato non avesse detto ciò che invece disse e, in sostanza, si fosse informato sull'infondatezza scientifica della tesi dello "scarico di energia" e avesse mantenuto un atteggiamento più prudente in punto di valutazione favorevole degli eventi e di assenza di pericolosità, le morti non si sarebbero verificate, perché quei cittadini aquilani avrebbero continuato ad adottare, nel corso della notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, le precauzioni conosciute. O, comunque, per dirla con la giurisprudenza già citata (Sez. IV, 6 giugno 2013, Nastro, n. 31980, Rv 256745), sarebbe significativamente diminuito il rischio di verificazione dell'evento o vi sarebbero state significative, non trascurabili, probabilità di salvare il bene protetto.

Reputa la Corte, poi, che la condotta doverosa (diligente e prudente nel senso finora descritto) fosse senz'altro esigibile da **De Bernardinis**, il quale aveva certamente il dovere di prevedere che gli aquilani avrebbero abbassato il loro livello di cautela, così esponendosi a maggiori pericoli.

E infatti, per come già ampiamente esposto, l'agente modello (individuato, come detto, nell'esponente coscienzioso e avveduto di un determinato gruppo di persone omologhe all'imputato), avrebbe potuto e dovuto prevedere che, nella situazione descritta, ogni affermazione rassicurante avrebbe potuto influire sulle decisioni dei cittadini in relazione alle cautele da adottare in concomitanza con un fenomeno sismico.

Ma, nel caso di specie, v'è di più.

De Bernardinis, infatti, non era un *quisque de populo* accidentalmente incaricato di

The page contains several handwritten elements. On the left, there are two distinct signatures in dark ink. On the right side, there is a large, stylized flourish or signature in a lighter ink, possibly blue or grey, that extends upwards and to the right.

svolgere una certa funzione, ma era, come più volte ripetuto, il Vice Capo Operativo della Protezione Civile e il facente funzione, nella fattispecie concreta, del Capo Dipartimento. Dunque, egli era soggetto particolarmente qualificato, ben conscio dei meccanismi che si innescano tra le popolazioni interessate a fenomeni di elevato rischio e a conoscenza delle regole che presidiano l'attività informativa in simili contesti.

5.2 Il nesso di causalità.

Tanto premesso in ordine alla colpevole condotta tenuta dall'imputato **De Bernardinis**, va affrontato il tema inerente il nesso causale tra detta condotta e i rubricati eventi.

Al riguardo, va in primo luogo rilevato che, vertendosi in tema di causalità attiva, risulta ultroneo stabilire se l'agente fosse o meno titolare di una posizione di garanzia.

Deve, pertanto, meramente accertarsi, sulla scorta della concezione condizionalistica della causalità, se la condotta attiva dell'imputato abbia contribuito causalmente al verificarsi dell'evento e, di converso, se una condotta appropriata avrebbe avuto significativa probabilità di scongiurarlo. Deve accertarsi, cioè, se, eliminata la condotta comunicativa dell'imputato **De Bernardinis** dal novero dei fatti accaduti, gli eventi in contestazione non si sarebbero verificati, con esclusione, quindi, di ogni "dubbio ragionevole" (ovvero ogni dubbio non meramente congetturale) che l'evento possa essere stato determinato in maniera esclusiva o preponderante da una causa diversa.


Detto vaglio andrà effettuato a prescindere dalla legge di copertura individuata dal primo giudice nel cosiddetto "modello delle rappresentazioni sociali" e da qualsiasi altra legge di copertura.

La legge di copertura di natura sociologica prospettata dall'accusa tramite il proprio consulente, prof. Antonello Ciccozzi, e fatta propria dal primo giudice (il quale pure le ha attribuito un basso coefficiente statistico), difetta invero di adeguata validazione scientifica, con riferimento ai noti criteri della "controllabilità", "falsificabilità" e "verificabilità" della stessa, tenuto conto della percentuale di errore conosciuto o conoscibile, della possibilità che la teoria abbia formato oggetto di controllo da parte di altri esperti in quanto divulgata tramite pubblicazioni scientifiche od altri mezzi, della presenza di standard costanti di verifica.

Detta legge di copertura, peraltro fondata sulle forzature del contenuto delle valutazioni e dichiarazioni dei componenti della CGR, di cui si è già sopra diffusamente argomentato, è stata infatti elaborata *ex post* dal consulente (che ha financo escluso che la scienza antropologica debba sottostare a qualsivoglia attività di verifica delle tesi propugnate), sulla scorta di dichiarazioni -rilasciate nel corso del processo dai testimoni- selezionate a sua discrezione, in evidente funzione di riscontro e corroborazione di una tesi anticipatamente prospettata. Si veda il verbale di trascrizioni dell'udienza del giorno 11 aprile 2012: **“difensore:** *“può riferire quali verbali del dibattimento ha esaminato? Cioè tutti i verbali dall’inizio del processo? L’istruttoria è iniziata il 15 ottobre 2011, fino a quando? ... è in grado di dirmi se li ha letti tutti?”*, **consulente:** *“risultano dalla consulenza quelle che ho esaminato”*; **difensore:** *“io vorrei sapere se lei ha letto anche queste altre testimonianze?”*; **consulente:** *“io le ho assaggiate”*; **difensore:** *“c’è stata una scelta a monte?”*; **consulente:** *“alla fine mi sono posto un obiettivo quello di dimostrare che una parte della popolazione ha percepito l’informazione in termini di rassicurazione”*, *“non tutte le ho lette”*).

Detta legge di copertura, inoltre, trova origine dallo stesso vissuto del consulente, nato e residente in L’Aquila, con conseguente perdita del necessario requisito della terzietà da parte del medesimo (egli infatti ha dichiarato: *“sono padre di due bambine e rispetto a persone che hanno riportato la loro memoria qui, ritengo soltanto di essere stato più fortunato”*).

A detto riguardo, non può poi trascurarsi il fatto che il consulente ha riconosciuto di aver redatto un articolo pochi giorni dopo la diffusione della notizia dell’avviso di conclusione indagini inerente il procedimento in questione, nel quale aveva non solo sviluppato i temi fondamentali della propria teoria, ma anche espresso sospetti e giudizi negativi sulle persone degli imputati, quasi prospettando che essi avessero finalizzato la loro condotta a lucrare vantaggi dalla futura e prevedibile scossa distruttiva (si veda l’articolo *“Mancato allarme o rassicurazione disastrosa?”*, datato 15 giugno 2010 – acquisito all’udienza 11.4.2012-: *“anche se in città c’è chi sospetta che se ne siano fregati, nell’idea che se il terremoto ci fosse stato sarebbe stata un’occasione in molti sensi, sono supposizioni, ma il dubbio può venire ... la Commissione Nazionale Grandi Rischi mi pare assuma più le*



sembianze di una cricca di tele-maghi che cercano da mesi di nascondere una divinazione catastrofica giocando sulla distrazione di effetti speciali vari (i “miracoli” della “ricostruzione”) e cambiando le carte in tavola ... e mi chiedo come mai a L’Aquila c’è chi ancora tributa secolare e certa venerazione verso dei soggetti che destano enormi dubbi di cialtroneria e corruzione”).

Tuttavia, posto che deve considerarsi utopistico un modello d’indagine fondato esclusivamente su strumenti di tipo deterministico e nomologico-deduttivo, cioè affidato alla forza esplicativa di leggi universali o statistiche, in quanto all’evidenza insufficiente a governare da solo il complesso contesto del diritto penale costituito dalle più varie manifestazioni della realtà, e posto altresì che la complessiva vicenda *sub iudice* si presenta quale un *unicum* per la sua assoluta peculiarità, di talché neppure possono soccorrere, alla stregua di leggi di copertura, le argomentazioni dei consulenti delle difese, opina la Corte che possa comunque giungersi alla dimostrazione del contestato nesso di condizionamento sulla scorta di un’attenta e puntuale disamina delle acquisizioni dibattimentali inerenti al caso concreto.

In sostanza, pur dovendosi ammettere che dall’osservazione dei comportamenti dell’uomo non siano ricavabili leggi di copertura in grado di attribuire un valore generalizzante alle sequenze delle condotte umane, poiché dipendenti da motivazioni intime e soggettive, e quand’anche si volesse ritenere che in condizioni rientranti tra i cosiddetti “eventi ambigui”, come quelle in cui si trovavano le vittime del terremoto del 6 aprile 2009, i meccanismi deputati all’assunzione delle decisioni siano soggetti a un’influenza limitata da parte di influssi culturali, non può tuttavia certo escludersi, dovendo ciò andare specificatamente controllato caso per caso, che alcune delle vittime del terremoto nel corso della notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009 si determinarono a non abbandonare le proprie abitazioni in quanto a ciò convinte proprio dalle parole imprudentemente pronunciate dall’imputato **De Bernardinis** e largamente pubblicizzate.

Nel caso di specie, peraltro, come già evidenziato in sede di disamina dell’elemento soggettivo della colpa, gli assunti del primo giudice - a) un messaggio è tanto più “credibile” quanto più è “autorevole” la fonte da cui promana; b) nelle moderne società occidentali particolare autorevolezza è conferita all’autorità scientifica - non possono certo

relegarsi nella sfera delle mere “congetture” inammissibilmente valorizzate, ma vanno invece ricondotti nelle cosiddette “massime di esperienza”, ovvero nell’ambito dei giudizi a carattere generale formulati sull’*id quod plerumque accidit* (non meno efficaci per il fatto che si tratti di assunti ricavati dall’elaborato del consulente tecnico del Pubblico Ministero).


Riprova di quanto sopra è costituita:

- dalle parole pronunciate da Bertolaso nella conversazione telefonica intercorsa con la Stati il 30 marzo 2009, allorquando lo stesso fece riferimento, ai fini della perseguita tranquillizzazione, alla necessità di “*far parlare i massimi scienziati nel campo della sismologia*”;
- dalle parole pronunciate dall’imputato **De Bernardinis** in occasione dell’intervista rilasciata antecedentemente alla riunione della CGR, allorquando lo stesso, con l’intento di fornire la maggiore attendibilità possibile alle proprie affermazioni sulle conseguenze favorevoli dello “*scarico di energia*”, premise alle stesse la frase: “*la comunità scientifica mi continua a confermare*”.

Né, a giudizio della Corte, può costituire un ostacolo non superabile all’accertamento del nesso causale la sua natura “psichica”, implicante la sussistenza di un nesso di condizionamento mentale tra la condotta di tipo comunicativo dell’imputato **De Bernardinis** e la sopra decritta decisione delle vittime, tenuto conto che il condizionamento psichico, nel relazionarsi tra diversi soggetti, costituisce un fenomeno niente affatto raro e appartenente all’esperienza del vivere comune.

Né, ancora, alcun ostacolo all’accertamento del nesso causale può essere rappresentato dal fatto che nella specie l’evento (decessi, lesioni) non sia integrato *tout court* dalla condotta posta in essere dal soggetto condizionato (l’essere rimasto in casa dopo le scosse “premonitrici”), ma sia a sua volta causalmente connesso a detta ultima condotta, laddove ogni singolo anello della catena causale sia puntualmente ricostruito e sia esclusa l’incidenza di diversi fattori concausali determinanti.

Né, infine, può ostare alla configurabilità del nesso causale la dedotta insussistenza di “norme di cautela ufficiale” che definiscano la durata dell’allontanamento dalle abitazioni ai fini della salvaguardia della vita umana (tenuto conto che non è possibile stabilire se e



quando possa verificarsi un evento tellurico maggiore o possa ritenersi esaurito il pericolo delle cosiddette “repliche”), allorquando, sulla scorta delle emergenze processuali, possa ritenersi, con alto grado di probabilità logica, che la vittima, qualora avesse fatto ricorso alle cautele già adottate, non si sarebbe comunque trovata all’interno della propria abitazione alle ore 03.32 del 6 aprile 2009.

Quindi, affinché sia possibile addivenire a un giudizio di penale responsabilità dell’imputato, deve risultare:

- che la vittima abbia recepito, quale messaggio rassicurante, proprio quello proveniente dalle parole dell’imputato, e non da altre precedenti o successive fonti rassicuranti;
- che la decisione di non abbandonare la propria abitazione (assunta individualmente ovvero in ambito familiare o amicale tramite confronto con terzi) sia derivata proprio dalla percezione ed elaborazione di detto messaggio, di talché, senza la sua specifica percezione, la decisione non sarebbe stata presa;
- che la vittima, una volta fuoriuscita dalla propria abitazione, con alto grado di probabilità logica, non vi avrebbe fatto rientro sino alle ore 03.32 del 6 aprile 2009.

Al riguardo, si rileva che non può certo costituire elemento imprescindibile di riscontro della tesi accusatoria il fatto che i testi siano o no stati in grado di indicare da quale specifica fonte - ossia da quale specifico quotidiano o servizio televisivo - la vittima fosse venuta a conoscenza delle parole pronunciate dall’imputato, laddove sia comunque rimasto accertato che questa le abbia recepite, ovvero abbia recepito proprio quei messaggi rassicuranti riferibili all’intervista rilasciata dall’imputato nell’immediata antecedenza della riunione della CGR.


Devono poi relegarsi a mero elemento di riscontro dell’ipotesi accusatoria le “ataviche” misure di cautela delle vittime, non potendosi all’evidenza neppure escludere che soggetti provenienti da luoghi non sismici e, quindi, non portatori di alcuna abitudine inerente fenomeni tellurici, possano comunque essere stati indotti dalle parole dell’imputato **De Bernardinis** a non fuoriuscire dalle loro abitazioni la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009.

Da ultimo, non può poi assumere rilievo dirimente, ai fini dell'attendibilità dei testi d'accusa, come evidenziato in sede di appello, il fatto che nel lasso temporale intercorso tra l'anno 1983 e l'anno 2008 si fossero verificate ben 48 scosse di terremoto avvertibili dalla popolazione, mentre alcuni testi, pur avendo dichiarato di essere "sempre" usciti di casa negli anni precedenti al sisma del 2009, abbiano però poi riferito l'accaduto a non più di "due o tre occasioni".

Sul punto, invero, non solo non può affatto qualificarsi quale scossa "temibile" qualsiasi scossa "avvertibile", ma deve altresì rilevarsi che neppure può ritenersi che qualsiasi scossa avvertibile sia di fatto stata avvertita, ciò dipendendo dal fatto che il soggetto si sia trovato o no in L'Aquila all'atto della scossa, dal suo stato di sonno o veglia, dalla circostanza che il medesimo si sia trovato all'interno o all'esterno della propria abitazione (se all'interno, dalla zona, dalla tipologia e dal piano dell'edificio in cui questa era ubicata, se all'esterno, dal fatto che lo stesso si sia trovato a piedi o in macchina ecc.).

Ebbene, nei casi in cui sulla scorta delle acquisite prove testimoniali possa ritenersi provato che la vittima non fuoriuscì dalla propria abitazione in quanto rassicurata dai concetti espressi dall'imputato **De Bernardinis** e che, qualora ne fosse uscita, non vi avrebbe fatto rientro per un lasso temporale idoneo a evitare la scossa distruttiva, l'evento deve pertanto a questi riferirsi (il fatto è "suo"), non potendosi ritenere, come sostenuto in sede di appello, che la vulnerabilità degli edifici dovuta a errori di progettazione o di esecuzione, costituente pertanto una preesistente condotta illecita altrui, rappresenti una concausa di per sé sola sufficiente a cagionare l'evento ed idonea, quindi, ad interrompere il nesso causale alla stregua del combinato disposto dei commi 2° e 3° dell'art. 41 c.p.

Sul punto, va premesso che secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la norma prevista dal 2° comma dell'art. 41 c.p. non esclude, anzi presuppone, l'esistenza di un collegamento condizionalistico con la condotta dell'agente ché, altrimenti, in caso di completa autonomia ed indipendenza del percorso causale preesistente, simultaneo o sopravvenuto, l'esclusione del nesso causale dovrebbe già affermarsi sulla scorta del combinato degli artt. 40, 1° comma, e 41 c.p., 1° comma c.p. e resterebbe quindi privo di significato il disposto del 2° (e 3°) comma di detto ultimo articolo.

The page concludes with several handwritten marks. On the left, there are three distinct signatures in dark ink. To the right of these, there is a large, stylized flourish or signature in a lighter ink, possibly a redaction or a decorative element.

Va quindi valutato quando possa ritenersi sussistente quella “preponderanza causale” che determina l’effetto interruttivo, travolgendo le implicazioni causali insite nell’andamento delle precedenti condizioni.

Ebbene, stando alla teoria dominante della causalità umana, ciò che al riguardo rileva non è tanto se la condotta sia o no causa dell’evento, ma se l’agente ne possa essere considerato autore in quanto dotato di coscienza e volontà che gli permettono di tener conto anche dei fattori a lui esterni.

Da ciò deriva che nei giudizi causali riferiti all’uomo, la sua condotta commissiva od omissiva non possa essere valutata in maniera isolata.

Dovranno, pertanto, essere imputati all’agente non solo quei fattori di cui lo stesso abbia tenuto conto, ma anche quelli da lui “dominabili” che abbiano inciso nel decorso causale, finendo quindi per sfuggire al “dominio umano” solo i fatti anomali o atipici in quanto, come tali, non avrebbero potuto essere previsti e prevenuti (così di fatto sovrapponendosi il profilo soggettivo della prevedibilità inerente la colpa a quello oggettivo inerente il nesso causale).

Concludendo sul punto, devono ritenersi “non dominabili”, e, come tali idonei ad assumere quella preponderanza causale valevole ad interrompere il nesso teleologico con i fattori preesistenti del percorso causale, solo i fatti “rarissimi o eccezionali”, ossia quei fatti che abbiano avuto una probabilità di verificarsi giuridicamente insignificante (v., in termini, Cass. pen. Sez. IV, 2-7/4-9-2014, n. 36920, Cicchese).


Il che non può certo ritenersi nel caso della vulnerabilità degli edifici dovuta a errori umani di progettazione o di esecuzione (anche mediante l’uso di materiale non idoneo) degli edifici ovvero alla loro modifica o manutenzione negligente, che abbiano inciso negativamente sulla loro sicurezza.

Al riguardo, infatti, premesso che tutti gli edifici in cui si sono verificati gli eventi in esame risultano essere stati realizzati antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 64/74, e posta la generale vulnerabilità del patrimonio edilizio, come dinanzi già sottolineata, non possono non rilevare le dichiarazioni rese dal teste della difesa Barberi, ing. Cherubini Alberto, puntualmente riportate dal primo giudice.

Il teste Cherubini, responsabile scientifico degli studi sulla vulnerabilità sismica contenuti nel cosiddetto “Rapporto Barberi”, infatti:

- ha confermato il dato contenuto nelle tabelle riportate a pag. 46 del vol. II di detto rapporto, secondo cui nella città di L’Aquila, su n. 752 edifici in muratura sottoposti a verifica, n. 555 rientravano nella fascia di vulnerabilità medio-alta, in quanto costituiti da *“muratura di cattiva qualità con orizzontamenti deformabili o con orizzontamenti rigidi”* (non potendosi ragionevolmente ritenere dette caratteristiche esclusive degli edifici pubblici, anzi);
- ha confermato il dato su base regionale contenuto nella tabella 4.3-11 riportata a pag. 146 del vol. I di detto rapporto, da cui si evince che la quasi totalità degli edifici in cemento armato costruiti precedentemente all’anno 1974 presentavano una vulnerabilità sismica medio-alta e alta, mentre gli edifici in cemento armato costruiti dopo l’anno 1974 presentavano in prevalenza una vulnerabilità sismica medio-bassa in ragione dell’entrata in vigore nel nostro ordinamento delle norme, più rigorose rispetto al passato, contenute nella citata L. n. 64/74, c.d. *“legge antisismica”*;
- ha specificato che la maggiore vulnerabilità degli edifici in cemento armato costruiti prima del 1974 dipendeva non solo dall’inadeguatezza delle relative norme, ma anche da fattori di tipo tecnico, consistenti: nella scarsa consapevolezza del rischio sismico da parte dei tecnici e progettisti dell’epoca, privi della *“cultura del terremoto”*; negli errori di calcolo o di progetto che oggi possono essere evitati grazie all’uso del computer e delle tecnologie informatiche in luogo del pennino bagnato nell’inchiostro di china, della riga e squadra e del regolo calcolatore; nella scarsa qualità delle tecniche costruttive e dei materiali usati (che hanno avuto *“un’evoluzione in senso migliorativo”*);
- ha affermato, da ultimo, che quanto sopra costituiva un dato *“abbastanza noto ... non è cosa nuova”*.

Detto dato, pertanto, deve senza alcun dubbio ritenersi conosciuto o quanto meno conoscibile da parte dell’imputato **De Bernardinis**, in ragione della sua caratura professionale.



Né, infine, possono ragionevolmente ritenersi quali fattori “non dominabili” la mancata o erroneamente eseguita manutenzione degli immobili da parte dei proprietari, costituenti peraltro elementi aggiuntivi all’originaria vulnerabilità sismica dell’immobile.

5.3) Casi d’individuazione del nesso di causalità

Ritiene la Corte che, sulla scorta dei suindicati parametri di riferimento, debba ritenersi acclarato il nesso causale tra la condotta colposa dell’imputato **Bernardo De Bernardinis** ed il decesso di **Carosi Claudia, Liberati Vezio, Ciancarella Elvezia, Visione Daniela, Cinque Davide, Cinque Matteo, Massimino Patrizia, Cora Alessandra, Cora Antonella, Placentino Ilaria, Spaziani Claudia, Vittorini Fabrizia e Alloggia Silvana.**

5.3.1) Carosi Claudia

L’istruttoria dibattimentale ha provato, oltre ogni dubbio che possa qualificarsi ragionevole, che se Carosi Claudia non fosse venuta a conoscenza delle parole e dei concetti rassicuranti di cui alle dichiarazioni dell’imputato, non avrebbe certamente trascorso la notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 all’interno della propria abitazione, sita al terzo piano dell’edificio di via XX Settembre n.123, trovandovi la morte.

A fronte delle motivazioni dell’appellata sentenza sul punto, come sopra succintamente riportate, l’avv. Dinacci, in sede del ricorso in appello proposto nell’interesse dell’imputato **De Bernardinis**, ha dedotto in primo luogo, quanto alle acquisite deposizioni testimoniali, che il Tribunale ne aveva in alcuni casi superato “il dato dichiarativo”.

In particolare, l’appellante ha dedotto che la teste Carosi Ilaria, nel riferire che la sorella Claudia negli ultimi giorni del mese di marzo 2009 aveva dormito nella casa paterna, non aveva mai ricondotto tale scelta alla possibilità di abbandonare più agevolmente l’abitazione in quanto sita al piano terra - come invece ha sostenuto il primo giudice - ma unicamente alla maggiore stabilità dell’edificio, la cui costruzione, realizzata nel 1989, era stata affidata a tecnici di fiducia.

Ancora con riferimento alla teste Carosi Ilaria, l’appellante ha osservato come dalle dichiarazioni dalla stessa rese nel corso delle indagini preliminari - oggetto di contestazioni



- era emerso che Carosi Claudia, già prima del 31 marzo aveva mantenuto, nei confronti dello sciame sismico in corso, un atteggiamento improntato a tranquillità, dovendosi, dunque, escludere che le informazioni propalate in occasione della riunione della CGR, rassicurandola, ne condizionarono il comportamento.

Peraltro era emerso che l'unico elemento da cui Carosi Claudia aveva tratto qualche rassicurazione era stata la mancata presenza di Guido Bertolaso alla riunione degli esperti (*"ma figurati che non è nemmeno venuto Bertolaso"* e quindi se la cosa fosse stata grave, cioè Bertolaso dove c'è una catastrofe oppure una situazione comunque di pericolo si reca, per cui lei (Claudia) disse: *"oltre a quello che ho sentito dai TG mi tranquillizza il fatto che Bertolaso comunque non sia venuto"* e quindi ricordo che fu questo il discorso che facemmo").

Le dichiarazioni della teste si appalesavano in contrasto con la tesi accusatoria anche nella parte in cui, con riferimento al pomeriggio del 30 marzo, in occasione della scossa di magnitudo 4.1, la condivisione da parte di Carosi Claudia della scelta dell'avv. Valentini di far uscire dallo studio i propri collaboratori era stata giustificata non con le rassicurazioni provenienti dalla CGR, bensì con la vulnerabilità dello stabile nel quale aveva sede lo studio stesso, di talché non poteva escludersi che qualora lo studio legale fosse stato ubicato in uno stabile moderno ed antisismico, la stessa non avrebbe condiviso la scelta di cautela dell'avv. Valentini.

Quindi l'appellante, oltre alla genericità delle fonti dalle quali la vittima avrebbe appreso gli esiti della riunione, ha rilevato come nelle parole della teste Carosi Ilaria non vi fosse alcun riferimento alle affermazioni attribuite agli imputati (per quel che qui interessa all'imputato **De Bernardinis**), riportando a tal fine la deposizione della stessa sulla telefonata avuta con la sorella la notte del 5 aprile 2009 dopo la prima scossa delle 22.48: *"io (Claudia) resto qua perché mi sento tranquilla e perché domani mattina mi devo alzare presto"*.

Da tale ultima affermazione era anzi emersa la sussistenza di un concreto fattore condizionalistico alternativo che avrebbe indotto Carosi Claudia a rimanere in casa la notte del 6 aprile 2009, ossia la necessità di svegliarsi presto al mattino seguente per un impegno professionale; circostanza quest'ultima confermata anche dal fidanzato della vittima, De Nuntiis Daniele, e dall'amica Tomassi Irene (*"domani mattina ho una cosa da fare in*



Tribunale presto”; “*ci sentimmo anche con Claudia quando lei mi disse che forse finalmente quella lì era l’ultima così poteva dormire perché la mattina successiva si doveva svegliare presto perché doveva andare in Tribunale, e quindi quello credo che sia stato ...*”).

Un altro fattore condizionalistico alternativo è stato individuato dall’appellante nelle affermazioni rassicuranti provenienti da soggetti i quali, seppur diversi dagli “esperti” della CGR, erano comunque credibili, in quanto tecnici, che inviavano alla popolazione messaggi rassicuranti in ordine alla stabilità degli edifici. Sul punto l’appellante ha riportato l’oggetto della contestazione mossa dall’avv. Stefano, in sede di controesame, alla teste Carosi Ilaria, la quale ne ha confermato il contenuto: “*sì, infatti esattamente la frase che aveva riferito ... era che i palazzi vecchi, erano quelli costruiti da oltre cinquant’anni, erano soltanto quelli a rischio di crollo ma solo in caso di terremoto di magnitudo superiore al nono grado della scala Richter*”.

Al riguardo, secondo l’appellante, non sarebbe condivisibile l’assunto del primo giudice il quale - al fine di dimostrare che le suddette informazioni non ebbero un’influenza apprezzabile sulla decisione di Carosi Claudia di rimanere nella propria abitazione - aveva richiamato una parte della deposizione di Carosi Ilaria in cui la stessa aveva ricordato come già nei giorni precedenti il 31 marzo circolassero in città alcune “camionette” che diffondevano notizie allarmistiche, senza però che né lei, né Claudia vi avessero fatto affidamento, stante la mancanza di autorevolezza delle fonti, e ciò contrariamente a quanto accaduto nei confronti degli esperti della CGR. Secondo l’appellante, tale circostanza sarebbe del tutto irrilevante, ostando a un simile paragone la notevole differenza di credibilità tra le “voci” che in quei giorni venivano diffuse dagli altoparlanti mobili, da un lato, e l’intervista di un ingegnere, tecnico specializzato, dall’altro.

È stato infine dedotto che la teste Carosi Ilaria non era neppure stata in grado di riferire quando lei e la sorella avevano ascoltato l’intervista rilasciata dall’imputato **De Bernardinis** (“*allora, mia sorella me ne ha parlato il 1° aprile quindi sicuramente l’aveva sentito il 1° aprile; io credo che mi sia capitato di sentirla anche nei giorni successivi, perché comunque i nostri TG questa cosa poi l’hanno ripassata all’infinito, cioè quindi comunque non ricordo io personalmente quando l’ho sentita, ne avevo parlato il 1° con mia sorella, però poi comunque l’ho sentita anch’io*”).


Quindi l'appellante ha analizzato la deposizione resa dal teste De Nuntiis Daniele, allora fidanzato della vittima, facendo rilevare come anche dalle dichiarazioni di costui era emerso che il solo motivo per cui Carosi Claudia si era sentita rassicurata era stata l'assenza di Bertolaso alla riunione del 31 marzo e che, nella telefonata avuta la notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, le parole dalla stessa pronunciate furono riferite unicamente all'impegno della mattina seguente in Tribunale, come già evidenziato.

Inoltre è stato sostenuto che il teste De Nuntiis: non era stato in grado di riferire in ordine alle fonti delle notizie apprese da Carosi Claudia (*“non lo so questo, come si è documentata, non è che ne abbiamo parlato”*); a domanda del Pubblico Ministero se la stessa avesse o no fatto riferimento a dichiarazioni di qualche componente della commissione, aveva risposto: *“no, no”*; neppure era stato in grado di riferire in ordine al presunto mutamento dell'atteggiamento dalla stessa tenuto dopo il 31 marzo 2009, se non facendo riferimento a una minore frequenza delle telefonate, circostanza spiegabile - secondo l'appellante - con l'oggettiva diminuzione del numero di scosse nei giorni successivi alla riunione.

Da ultimo, le stesse censure sono state mosse alle deposizioni rese da De Amicis Alessia e Tomassi Irene, amiche di Carosi Claudia, da cui era peraltro emerso che quest'ultima non era completamente rassicurata, tanto che la notte del 5 aprile aveva posizionato la borsa con gli effetti personali vicino alla porta.

Ebbene, premesso che non è emerso alcun concreto elemento per dubitare dell'attendibilità dei testi escussi, quanto alla conoscenza da parte della vittima dei concetti espressi dall'imputato **De Bernardinis**, osserva la Corte che, come sopra rilevato, non può ritenersi al riguardo decisiva la circostanza che i testi siano stati o no in grado di indicare la specifica fonte di siffatta conoscenza, a ciò bastando la prova che i messaggi rassicuranti espressi dall'imputato immediatamente prima della riunione furono comunque recepiti.

Peraltro, riferimenti in tal senso non sono nel caso di specie del tutto assenti, avendo la teste Tomei Fiorella, madre di Carosi Claudia, indicato quale fonte da cui la stessa apprese, insieme alla figlia, dell'esito della riunione *“un telegiornale locale o comunque il Tg 3 delle 14”* del 1° aprile 2009 (Carosi Claudia, infatti, era solita pranzare a casa della madre, nonostante abitasse da sola nell'appartamento di via XX Settembre n.123).



D'altra parte, la prova del fatto che Carosi Claudia fosse venuta a conoscenza di dette informazioni può desumersi dalle deposizioni di tutti i testi a carico, dalle quali emerge chiaramente come nei giorni successivi al 31 marzo l'argomento in questione venne trattato più volte.

In particolare, riferendo su quanto accaduto il giorno 1 aprile, la teste Carosi Ilaria ha dichiarato: *“ebbi modo di prendere questo caffè a casa di mia madre insieme a mia sorella e a mia madre e parlammo del fatto che avevamo avuto notizia, chi da un canale chi da un altro, insomma però dell'avvenuta riunione. Oltre al fatto che già nella nostra testa le informazioni che noi avevamo ritenuto che ci avevano colpite erano state queste informazioni tranquillizzanti che comunque dicevano che era meglio che ci fossero più scosse perché l'energia, questo dava modo all'energia di scaricarsi a poco a poco, e anche ci confrontammo sul fatto che era molto improbabile che ci sarebbero state scosse superiori a quelle che si erano verificate fino ad allora, e quindi diciamo che questa cosa ce la siamo ridetta”*, richiamando quindi concetti che è risultato essere stati propalati immediatamente prima della riunione dall'imputato **De Bernardinis**.

La stessa teste ha altresì specificato che la sorella nell'occasione le fece il nome di quest'ultimo quale fonte diretta delle proprie conoscenze (*“si, del dott. De Bernardinis, lei mi disse che quelle erano le dichiarazioni che aveva sentito”*) ed anche il teste De Nuntiis ha dichiarato di aver commentato con Carosi Claudia proprio la “battuta” sul vino dell'imputato **De Bernardinis**.

Ciò posto e premesso che, come emerso in sede di verifica dibattimentale, Carosi Claudia sin da bambina e durante lo sciame sismico in questione era adusa a uscire dai luoghi chiusi a ogni scossa di terremoto ed evitava comunque di intrattenersi in locali chiusi ubicati nel centro storico, al fine di dimostrare come la stessa fosse stata fortemente rassicurata dai detti concetti, appare significativo l'abbandono della più drastica delle cautele da lei adottate nel corso dello sciame sismico, cautela costituita dal suo trasferimento nello stabile ove abitavano i genitori e la sorella.

Ed invero, già a partire dalla metà del mese di marzo, Carosi Claudia, per paura delle scosse che iniziavano a diventare sempre più frequenti, si era trasferita a casa dei genitori (sita in viale della Croce Rossa n.105/c), e a tanto ella si era indotta non soltanto perché la presenza

dei familiari la faceva sentire più sicura, ma per via della maggiore stabilità dell'edificio rispetto a quello in cui viveva da sola, trattandosi quest'ultimo di una struttura di edilizia popolare risalente all'anno 1955 ed ubicata nel centro storico della città.

Ciò è emerso chiaramente dalla deposizione resa dalla teste Tomei Fiorella la quale ha altresì riferito che il 27 marzo, mentre si trovava in Puglia con il marito e alcuni amici, seppe che a L'Aquila vi era stata una scossa e, dopo aver chiamato subito le figlie, apprese che Claudia si era trasferita a casa loro, ed inoltre che la sera del 29 marzo, quando fecero rientro intorno alla mezzanotte, la trovarono che dormiva sul divano.

Soltanto il giorno 1 aprile 2009 e, quindi, subito dopo aver appreso le notizie rassicuranti provenienti dall'imputato, Carosi Claudia decise di tornare nell'appartamento di via XX Settembre (*"basta, io adesso me ne torno a casa, a casa mia perché sono più tranquilla e quindi niente, voglio tornare a casa"*) ed abbandonò altresì la cautela sino ad allora praticata di evitare di frequentare i locali siti nel centro storico della città.

Dette circostanze di fatto, di cui non vi è motivo di dubitare e che neppure costituiscono oggetto del gravame, sono a giudizio della Corte dirimenti in ordine al mutamento di condotta della Carosi ed alle sue cause.

Nello stesso senso devono peraltro essere valutate le dichiarazioni rese dalle testi Tomassi Irene e De Amicis Alessia, amiche di Carosi Claudia, che la sera del giorno 1 aprile si riunirono con questa per cenare insieme a casa della sorella della De Amicis: in detta occasione si verificò infatti una scossa, sebbene da nessuna di loro percepita, e subito la madre della Carosi, che era molto apprensiva, chiamò la figlia. La teste De Amicis ha sul punto dichiarato che a seguito di detta telefonata la Carosi riferì loro che la madre non si era tranquillizzata neanche dopo la riunione della CGR (*"si, si, disse proprio: "neanche dopo questa riunione della CGR mamma si è tranquillizzata"*); dello stesso tenore sono anche le dichiarazioni della teste Tomassi, a riprova di come la Carosi avesse invece ravvisato proprio nelle informazioni propalate in occasione della riunione una fonte autorevole da cui poter trarre rassicurazione.

Né può sostenersi che Carosi Claudia sia stata tranquillizzata dall'assenza di Bertolaso alla riunione della CGR piuttosto che dai concetti espressi dall'imputato De Bernardinis,

